

OFFERTA ASSICURAZIONE AGEVOLATA ANNO 2013

STRUTTURE AZIENDALI E SOTTOSTANTI COLTURE (Orticole, floricole e ornamentali sotto serra o tunnel)

(d.Lgs. n° 102/04 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale)

CONVENZIONE

TRA

FATA Assicurazioni Danni S.p.A.

e

Consorzio di Difesa Catania

FATA Assicurazioni Danni S.p.A. con sede in Roma, Via Urbana 169/A – di seguito indicata Società - prende atto che il Consorzio di difesa sopra indicato – di seguito indicato Consorzio – ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da:

- grandine, neve, vento, trombe d'aria, uragani e fulmini.

Alla copertura assicurativa delle:

- Strutture aziendali;
- Colture protette;

come di seguito definite,

degli associati al predetto Consorzio, alle condizioni e tariffe allegate alla presente.

La Società e il Consorzio, a fronte degli impegni assunti, dichiarano il proprio accordo ad attuare la proposta assicurativa concordata e s'impegnano fin d'ora a rispettarne reciprocamente le condizioni e modalità di seguito indicate a valere per il 2012.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA AGEVOLATA

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Aziende ortoflorovivaistiche: tutte le aziende agricole che coltivano piante sotto protezione, quindi Floricole, Orticole, Ornamentali, Fungicole, Vivai, come anche aziende per la vendita diretta al pubblico degli stessi prodotti coltivati.

Strutture Aziendali:

A - Serra: manufatto con basamenti in muratura o cemento, costruito con strutture portanti in metallo, tetto e pareti in vetro, vetro temperato, vetro-resina o in materiale plastico rigido o film plastico, caratterizzato da pareti verticali e tetto con falde oblique, adibito alla generazione artificiale di un ambiente climatico adatto alla vegetazione delle colture.

Si intendono pertinenze del manufatto (purché stabilmente fissati alla struttura ed al servizio dell'attività, macchinari ed impianti): impianti di condizionamento, riscaldamento, aerazione, fertirrigazione, autoclavi, impianti elettrici ed elettronici compresi quadri di comando e controllo, impianti ombreggianti, reti antigrandine sia all'interno che all'esterno dello stesso.

Il manufatto non deve avere caratteristiche stagionali.

B - Tunnel: manufatto protetto da film plastico semplice o doppio, adibito alla generazione artificiale di un ambiente climatico adatto alla vegetazione delle colture, avente strutture portanti in metallo a sagoma curva, con basamenti in muratura, con soli cordoli perimetrali in muratura, con plinti per il fissaggio e l'ancoraggio della struttura al terreno, ovvero ancorata al terreno attraverso un tondello in metallo inserito in un foro realizzato alla base dell'arco avente funzione di zanca. La lunghezza del tondello non può essere inferiore a cm 30 e dovrà essere interrato ad una profondità minima di cm 40.

Si intendono pertinenze del manufatto (purché stabilmente fissati alla struttura ed al servizio dell'attività, macchinari ed impianti): impianti di condizionamento, riscaldamento, aerazione, fertirrigazione, autoclavi, impianti elettrici ed elettronici compresi quadri di comando e controllo, impianti ombreggianti, reti antigrandine sia all'interno che all'esterno dello stesso.

Il manufatto non deve avere caratteristiche stagionali.

C - Colture: Le piante, piante madri, seminati, talee, germogli e tutte le parti di piante utilizzabili economicamente, purché sottostanti a Serre o Tunnel come sopra definiti.

Società: L'impresa assicuratrice FATA Assicurazioni Danni S.p.A.

Contraente: Consorzio di Difesa di Catania

Assicurato: Il Socio del Consorzio di difesa, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Certificato di assicurazione: L'applicazione della polizza convenzione attestante la copertura assicurativa del singolo Socio.

DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione decorre dal 01 gennaio e scade il 31 dicembre. Successivamente si rinnova automaticamente per l'anno successivo, salvo disdetta data dalle parti, a mezzo raccomandata, entro il 30 novembre di ogni anno.

PREZZI UNITARI MASSIMI ASSICURABILI

I valori massimi assicurabili, per unità di superfici (mq.) sono fissati dai Decreti ministeriali in vigore.

CLASSIFICAZIONE ENTI ASSICURATI

TIPO A1 – Serre con copertura in vetro, vetro temperato, vetroresina, policarbonato o in materiale plastico rigido.

TIPO A2 – Serre con copertura in film plastico doppio.

TIPO A3 – Serre con copertura in film plastico singolo.

TIPO B1 – Tunnel con copertura in film plastico doppio.

TIPO B2 – Tunnel con copertura in film plastico singolo.

LIMITI ASSUNTIVI

Per ogni singolo Assicurato è previsto un limite assuntivo per la presente convenzione secondo la tipologia di serre:

TIPO A1 – € 1.200.000,00;

TIPO A2 – € 1.000.000,00;

TIPO A3 – € 800.000,00;

TIPO B1 – € 500.000,00;

TIPO B2 – € 300.000,00;

TASSAZIONI

Strutture serricole

TIPO A1 – 4,30‰;

TIPO A2 – 5,70‰;

TIPO A3 – 7,00‰;

TIPO B1 – 10,50‰;

TIPO B2 – 12,50‰;

Culture sottostanti

TIPO A1 – 5,30‰;

TIPO A2 – 6,70‰;

TIPO A3 – 8,00‰;

TIPO B1 – 11,50‰;

TIPO B2 – 13,50‰;

PERIODO DI ADESIONE ALLA PRESENTE CONVENZIONE:

Dal 1 gennaio al 30 settembre di ogni anno.

MODALITA' DI ASSUNZIONE DEI RISCHI

- a) I certificati di assicurazione, compilati in ogni loro parte, compresa, per ciascuna partita assicurata, i dati catastali, la superficie espressa in mq., la tipologia da assicurare, il tasso di assicurazione, il premio annuo, l'eventuale rateo, firmati dal socio Assicurato e dall'Agente, saranno redatti in quattro esemplari e consegnati al Contraente per la convalida.
- b) La firma dell'Agente apposta sul certificato di assicurazione garantisce anche che la firma dell'Assicurato è autografa.
- c) L'Agente dovrà far pervenire i certificati di assicurazione entro 24 ore dalla sottoscrizione al Contraente che vi apporrà il proprio timbro di convalida e ne restituirà 3 copie all'Agenzia entro 24 ore, trattenendosene un copia per se.
- d) La copia del certificato di assicurazione convalidata dal Contraente, di competenza del socio Assicurato, verrà consegnata a quest'ultimo entro 5 giorni successivi da parte del Agente, che ne tratterà una copia per se e ne invierà una alla Società.

DATA DI DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA

Per ogni certificato la garanzia decorre dalle ore 24,00 del giorno successivo alla convalida del certificato da parte del Contraente e termina, invariabilmente il 31/12 di ogni anno.

PAGAMENTO DEL PREMIO

Alla fine di ogni mese successivo a quello di perfezionamento della presente convenzione il Contraente notificherà all'Agenzia l'elenco dei certificati convalidati e verserà, entro il 15° giorno successivo la quota di premio, pari al 60% dei premi relativi ai certificati convalidati.

Per ogni certificato convalidato il premio sarà corrispondente al periodo di rischio coperto dalla data di convalida al 31 dicembre.

Il restante 40% dei premi sarà versato, da parte del Contraente all' Agenzia, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Se il Contraente non paga i premi di acconto mensile o il saldo di fine anno, la Convenzione resta sospesa dalle ore 24,00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del premio, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

Durante il suddetto periodo di sospensione il Contraente non potrà effettuare richieste di coperture assicurative.

CONDIZIONI SPECIFICHE DI ASSICURAZIONE

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti delle somme indicate sul certificato di assicurazione, dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- a) grandine;
- b) uragani, trombe d'aria (comprese bufere, tempeste e vento forte);
- c) sovraccarico di neve sulle strutture (escluse reti ombreggianti e/o reti antigrandine esterne alla struttura);
- d) fulmine.

ART. 2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da dolo dell'Assicurato;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche e terremoti;
- c) da furti, saccheggi o rapine o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) causati da allagamenti, inondazioni, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
- e) determinati da mancato godimento delle cose assicurate, da perdite di profitti, da cessazione o interruzione dell'attività esercitata;
- f) determinati da incendio, esplosione, scoppio, atti vandalici e dolosi, compreso scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio, nonché da urto di veicoli stradali;
- g) determinati da valanghe e slavine.

ART. 3 DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società o all'Agenzia cui è assegnata la polizza, da parte dell'Assicurato entro tre giorni dal sinistro stesso o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza; in ogni caso, per avere diritto all'indennizzo, l'Assicurato deve conservare con la massima cura tutto il materiale danneggiato dagli eventi di cui all'ART.1, fino all'autorizzazione del Perito incaricato dalla Società.

ART. 4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO – MANDATO DEI PERITI

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle parti, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed una dall'Assicurato con apposito atto unico. I Periti

devono, anche, riferire sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, nonché sulla effettiva corrispondenza del rischio con la sua descrizione e con le dichiarazioni dell'Assicurato, risultanti nel certificato di assicurazione.

Se i Periti non raggiungono l'accordo ne eleggono un terzo o lo fanno eleggere dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti tra i tre Periti e impegnano le Parti, ciascuna delle quali sostiene le spese del proprio Perito e metà di quelle del terzo.

ART. 5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

A - Serre e Tunnel - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutte le strutture assicurate, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

B - Macchinari, attrezzature e impianti stabilmente fissati alla struttura - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

C - Colture - si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:

- a) per le piante madri: il costo iniziale (o il costo di acquisto all'azienda assicurata) delle piante maggiorato delle spese di coltivazione fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- b) per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda: il costo iniziale all'azienda assicurata della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relativo all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata in rapporto all'età effettiva della pianta al momento del sinistro rispetto all'intero ciclo produttivo.

Tutto ciò premesso, il danno si determina:

1) Per le serre e per i tunnel applicando il deprezzamento di cui al punto A) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2) Per il macchinario, attrezzature ed impianti stabilmente fissati alle strutture deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

3) Per le colture sommando al valore di tutte le piante distrutte o ritenute tali dalla perizia, la quota parte di valore di tutte le piante parzialmente danneggiate (il che si ottiene applicando al valore unitario, la percentuale di danno stimato) e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Qualora il costo di produzione all'azienda delle piante, determinato come sopra, superasse il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest'ultimo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra, in quanto per esse, non è operante il disposto del successivo Art.7.

In tutti i casi si dovrà tener conto dei limiti di indennizzo in appresso specificati.

ART. 6 VALORE A NUOVO

Premesso che per “valore a nuovo” si intende convenzionalmente:

- per le **Serre e Tunnel**, la spesa necessaria per integrale costruzione a nuovo di tutte le strutture assicurate, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i **Macchinari, attrezzature e impianti stabilmente fissati alla struttura**, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate, con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente;
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;
- 2) agli effetti delle Condizioni specifiche che regolano l'assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale “assicurazione a nuovo” viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascuna Serra o Tunnel e Macchinario, attrezzatura e impianto stabilmente fissati alla struttura, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime come previsto dal superiore Art.5;
- 5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 6) l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto Serra o Tunnel e Macchinario, attrezzatura e impianto stabilmente fissati alla struttura, in stato di attività;
- 7) l'assicurazione in base al “valore a nuovo” non viene applicata ai film plastici oltre i tre anni dalla data di costruzione.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

ART. 7 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalla stima fatta con le norme di cui al precedente articolo risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

ART. 8 PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, per ogni singolo Assicurato che abbia sporto regolare denuncia secondo le modalità di cui all'Art.3, la Società provvede all'invio al

Contraente di un tabulato riepilogativo dei danni indennizzabili, entro il 15 gennaio successivo alla scadenza annuale della convenzione, sempre che non sia stata fatta opposizione da creditori privilegiati e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Ogni Assicurato ha diritto al pagamento del proprio indennizzo dal 18 gennaio successivo alla scadenza annuale della convenzione di ogni anno. L'Agenzia darà successiva comunicazione al Contraente dei pagamenti effettuati.

Se è stato aperto un procedimento giudiziario sulle cause del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'Art.2 lett.a).

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del saldo complessivo dei premi da parte del Contraente.

In caso di ritardo nella corresponsione del saldo da parte del Contraente, la Società differirà per un eguale periodo la data del pagamento degli indennizzi.

ART. 9 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio", per nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella indicata nel certificato di assicurazione.

ART. 10 LIMITI DI INDENNIZZO

Le garanzie di cui all'Art.1 sono prestate con i seguenti limiti:

TIPO A1 – scoperto sul danno del 10% con minimo di € 500,00 e con massimo indennizzo pari al 80% della somma assicurata per ogni singola partita.

TIPO A2 – scoperto sul danno del 20% con minimo di € 2.500,00 e con massimo indennizzo pari al 60% della somma assicurata per ogni singola partita.

TIPO A3 – scoperto sul danno del 25% con minimo di € 3.000,00 e con massimo indennizzo pari al 60% della somma assicurata per ogni singola partita.

TIPO B1 – scoperto sul danno del 20% con minimo di € 3.000,00 e con massimo indennizzo pari al 50% della somma assicurata per ogni singola partita.

TIPO B2 – scoperto sul danno del 25% con minimo di € 3.000,00 e con massimo indennizzo pari al 50% della somma assicurata per ogni singola partita.

Si precisa che nel caso di tunnel, sia di tipo B1 che B2, ancorato al terreno attraverso un tondello in metallo inserito in un foro realizzato alla base dell'arco avente funzione di zanca, dalle caratteristiche descritte nella definizione "Strutture aziendali", il minimo di scoperto si intenderà automaticamente elevato ad €5.000,00.

Resta convenuto che la Società non sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri che avvengano in ciascuna annualità assicurativa, somma maggiore di quella assicurata per ogni singola partita.

ART.11 IMPOSTE

I Premi versati in base alla presente convenzione sono esenti da imposta ai sensi dell'art. 21 della legge n.364/70.

ART.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

PRECISAZIONI IN MERITO A GARANZIE COMPLEMENTARI

Per dare la possibilità ai Vostri associati ad estendere la copertura assicurativa con l'inclusione di garanzie non ammesse ad agevolazione, FATA ha predisposto una polizza "Incendio Rischi Serre – Polizza Complementare", a singola sottoscrizione, alle condizioni di seguito riportate:

Garanzia Base

- a) incendio;
- c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- g) gelo alle colture, causato da rotture, brecce, sfondamento delle serre o dei tunnel conseguenti agli eventi sopra elencati;
- h) atti vandalici, scioperi, sommosse, tumulti popolari e sabotaggio;
- i) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

TASSAZIONI IMPONIBILI

Strutture serricole

TIPO A1 – 1,20‰;
TIPO A2 – 3,30‰;
TIPO A3 – 3,50‰;
TIPO B1 – 3,50‰;
TIPO B2 – 3,50‰;

Culture sottostanti

TIPO A1 – 2,20‰;
TIPO A2 – 3,30‰;
TIPO A3 – 3,50‰;
TIPO B1 – 3,50‰;
TIPO B2 – 3,50‰;

FATA Assicurazioni Danni S.p.A.

Consorzio di Difesa di Catania